VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ex art. 47, L. 428/1990

In data 15 0ttobre 2019 presso sede Fisascat CISL ubicata in Via dei mille 56 in Roma , al fine di esperire la procedura d'esame congiunto previsto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e successive modificazioni, a seguito di programmata operazione societaria di affitto d'azienda, si sono incontrate le Parti:

- **la società cedente Eataly Net S.r.l.** S.S. 231 Zona Industriale n.2 12066 Monticello d'Alba (CN) -Codice Fiscale / Partita Iva: 03453380044, rappresentata dal Dott. E.VARVA (di seguito anche la "Cedente"), società di E–commerce che si occupa della commercializzazione online di prodotti alimentari italiani di alta qualità;
- **la società cessionaria Eataly Distribuzione s.r.l.**, (già Eataly Distribuzione Srl a Socio Unico) P. Iva: 09450580015, con sede legale in Torino (TO), Cap. 10126, Via Nizza n. 224, rappresentata dal Dott. Andrea GUERRA (di seguito anche la "Cessionaria"), che è titolare di una catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella somministrazione di generi alimentari italiani di alta qualità. In questa sede rappresentate dalla Dott.ssa VERA VALTANCOLI e la Sig.ra PAOLA IOZZELLI nella loro qualità di Procuratrici Speciali (Atto di conferimento del 13 giugno 2017 registrato il girono 22/06/2017 in CUNEO)
- le **OO.SS.**
 - **FILCAMS CGIL**, in persona del sig. CRISTIAN SESENA
 - **FISASCAT CISL**, in persona della sig.ra ELENA MARIA VANELLI
 - **UILTUCS**, in persona del sig. GABRIELE FIORINO ;
- le **OO.SS. territoriali**
 - **FILCAMS CGIL**, in persona della Sig.ra ISA TONOLI – GIANNI FILINDASSI
 - **UILTUCS** in persona del Sig. SERGIO DIECIDUE
- **RSA**
 - **RSA Firenze** Sig.ra IRENE CERBONESCHI
 - **RSA Roma** Sig.ra MARTA LIGUORI
 - **RSA Milano** Sig. LORENZO MICHELE PISLOR

PREMESSO CHE:

- in data 4 ottobre u.s. .le società hanno inviato alle Organizzazioni sindacali le comunicazioni preventive di cui all'art. 47, c. 1, L. 428/1990, con le quali comunicavano la programmata operazione di affitto del ramo d'azienda come meglio definito nella comunicazione stessa;
- le risorse addette al ramo d'azienda sono pari a n. 24 lavoratori, di cui n. 20 impiegati e n. 4 quadri, come da allegato elenco;
- la suddetta operazione comporta il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro per tutti i lavoratori;
- la Cedente applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio Confcommercio, mentre la Cessionaria applica il CCNL PUBBLICI ESERCIZI RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO
- nel corso dell'incontro odierno sono stati esaminati i motivi posti a base del programmato trasferimento d'azienda, nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti interessati.

Tutto ciò premesso,

in conformità a quanto previsto dall'art. 47, c. 2, L. 248/1990, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le Società confermano e le OO.SS. prendono atto che la affitto del ramo d'azienda, e quindi il passaggio di tutti i dipendenti alla cessionaria, avverrà presumibilmente in data 1 novembre p.v. all'esaurimento degli adempimenti amministrativi richiesti per legge.
2. L'affitto d'azienda ha durata prevista fino al 30 settembre 2020.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 del codice civile, a decorrere dalla predetta data tutti i lavoratori elencati in allegato passeranno senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria con le stesse mansioni, con conservazione del trattamento economico e normativo individuale e dell'anzianità di servizio, ma con applicazione del CCNL della cessionaria.

4. Ai fini dell'attribuzione dell'inquadramento contrattuale appropriato ai lavoratori interessati dal trasferimento d'azienda le Parti hanno condiviso la seguente tabella di conversione dei livelli:

Terziario Confcommercio	Pubblici Esercizi Confcommercio
LIVELLI	LIVELLI
Q	QA
	QB
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6S/6
7	7

5. Ai lavoratori coinvolti verrà conservata l'anzianita' convenzionale. Per i lavoratori che alla data del perfezionamento dell'operazione abbiano già maturato uno scatto di anzianità lo stesso verrà conteggiato come superminimo non assorbibile. Al mero fine della maturazione dello scatto successivo (primo scatto di anzianità del CCNL Pubblici Esercizi) l'anzianità convenzionale presa a riferimento decorrerà dal giorno successivo alla data di maturazione dello scatto già acquisito (CCNL Terziario).

 Eventuale differenza tra le retribuzioni minime contrattuali previste per i livelli corrispondenti sarà attribuita a titolo di elemento non assorbibile. Le parti si incontreranno per effettuare un supplemento di analisi degli effetti del cambio del CCNL di applicazione al fine di operare ulteriori armonizzazioni. A tutto il personale interessato dall'operazione societaria verrà altresì applicato il contratto integrativo aziendale Eataly del 25 ottobre 2015 e successivi rinnovi nonché i sistemi incentivanti individuali laddove presenti.

 Per le risorse che rimarranno in forze ad Eataly Net attualmente operanti presso la sede legale di Monticello la società Eataly Distribuzione Srl si impegna, all'esito dell'operazione di affittanza, a garantire l'occupazione, ad applicare i livelli retributivi, normativi attualmente in essere presso la cessionaria.

6. L'operazione societaria programmata non comporta ricadute occupazionali.
7. Con il presente verbale le Parti dichiarano che hanno positivamente esperito e che si è pertanto conclusa la procedura di consultazione prevista dall'art. 47, c. 2, L. 248/1990 in materia di cessione di ramo d'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto

~~Le Aziende~~

FILCAMS Cigl Naz.

FISASCAT Cisl Naz.

UILTUCS Naz.

OO.SS.TERRITORIALI E R.S.A